



ARMA DEI CARABINIERI



MINISTERO  
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE



CORPO NAZIONALE DEI  
VIGILI DEL FUOCO

**PROTOCOLLO D'INTESA  
PER LE ATTIVITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO A TUTELA DELLE AREE PROTETTE STATALI  
TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,  
L'ARMA DEI CARABINIERI E  
IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, nella persona del Direttore Generale della Direzione per la Protezione della Natura, Dott.ssa Maria Carmela Giarratano, L'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Comandante Generale, Generale di Corpo d'Armata Giovanni Nistri, e il CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, nella persona del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Bruno Frattasi,

VISTI gli art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, "*Legge quadro sulle aree protette*" e 7 co. 2 lett. i) del d. lgs 19 agosto 2016, n. 177 "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato*", che attribuiscono all'Arma dei Carabinieri la sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale;

VISTI gli artt. 7 e 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353, "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*" pertinenti le competenze del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i piani anti incendi boschivi (o piani AIB) in aree protette statali e le relative competenze delle Regioni, in particolare per la lotta attiva da esercitare anche in tali ambiti territoriali;

VISTO l'art.9 del d. lgs 19 agosto 2016, n.177, recante "*Attribuzione al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di specifiche competenze del Corpo forestale dello Stato*", come modificato dal d. lgs 12 dicembre 2017, n. 228 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177*";

VISTO l'art.4 del d. lgs 12 dicembre 2017, n. 228, "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19*

*agosto 2016, n. 177”, che riporta “Fermo restando le attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, con protocollo di intesa tra l’Arma dei carabinieri ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definite le operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi nelle aree di cui all’articolo 7, comma 2, lettera i), svolte dalle unità specialistiche dell’Arma dei Carabinieri»;*

VISTO l’art. n. 6 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 12 dicembre 2017 , n. 228, che integra l’art. 9 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con l’aggiunta della lettera *c) bis* pertinente l’affidamento al CNVF, per la parte di competenza, dei pareri di cui all’art. 8 comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353;

VISTO il d. lgs 2 gennaio 2018, n. 1, “*Codice della Protezione Civile*”;

VISTO il Protocollo d’intesa del 5 aprile 2017 sottoscritto fra l’Arma dei Carabinieri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

CONSIDERATO che la previsione, la prevenzione e la lotta attiva sono attività strettamente connesse tra loro, come emerge nei piani anti incendi boschivi (o piani AIB), e la cui interrelazione incide sostanzialmente sulla efficacia degli interventi di spegnimento in caso di incendio e che le previsioni per la lotta attiva sono contenute nell’apposito piano AIB regionale di competenza delle Regioni anche per le aree protette statali;

CONSIDERATA la necessità di dover fronteggiare gli incendi boschivi nelle aree naturali protette, al fine di salvaguardare il prezioso capitale naturale e l’elevata biodiversità in esse conservato, ciò anche in osservanza dei principi della CBD, della Strategia europea per la biodiversità, nonché in coerenza con le direttive Habitat e Uccelli e la Strategia nazionale per la biodiversità, nel rispetto delle finalità per le quali tali aree protette sono state istituite, tenendo conto che sono aree poco antropizzate e con scarsa viabilità, caratterizzata da una rete secondaria percorribile soltanto con mezzi fuoristrada;

CONSIDERATA l’importanza della sinergia istituzionale nelle rispettive funzionalità e organizzazioni, nel rispetto di procedure condivise, per migliorare ulteriormente l’efficacia degli interventi, contro il fenomeno degli incendi boschivi ;

RILEVATA la necessità strategica di intervenire prima possibile con le squadre AIB a terra sull’incendio appena avvistato, al fine di aumentare la sostanziale efficacia dell’intervento limitando al massimo i grandi incendi;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché gli Enti gestori delle aree protette statali attivano risorse per quanto di loro competenza in attuazione dell'art. 8 della L. 353/2000, salvo casi eccezionali eventualmente risultanti da particolari situazioni nella singola area protetta;

sottoscrivono il presente

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

### **Art. 1**

#### *Ambiti dell'intesa*

Ferme restando le attribuzioni delle regioni e degli enti locali in tema di lotta attiva e prevenzione degli incendi boschivi, il presente Protocollo d'intesa disciplina gli ambiti di intervento e le attività di collaborazione ai sensi degli artt. 4 e 6 del d. lgs 12 dicembre 2017, n. 228, tra la Direzione per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito "Ministero"), l'Arma dei Carabinieri (di seguito "Arma") e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito "Corpo") in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi nelle aree naturali protette statali - Parchi Nazionali e Riserve Naturali Statali - nelle quali sono presenti rispettivamente i *Reparti Parchi* e i *Reparti Biodiversità dell'Arma*, riepilogati agli allegati A e B.

### **Art. 2**

#### *Attività del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e degli Enti gestori di aree protette statali*

1. Il Ministero, in forza del presente protocollo d'intesa, favorisce, per quanto di propria competenza, ogni sinergia per consentire all'Arma e al Corpo il più efficace svolgimento dei compiti loro assegnati dalla legge, nell'ambito delle aree naturali protette statali, Parchi Nazionali e Riserve Naturali Statali, fermo restando la competenza primaria in materia di lotta attiva delle regioni ai sensi del disposto dell'art. 7 e dell'art. 8 comma 4 della L.353/2000. In particolare, ai suddetti fini favorisce, anche mediante accordi e convenzioni tra le Regioni e/o gli Enti gestori e il Corpo, la messa a disposizione di quest'ultimo delle pertinenti risorse strumentali e finanziarie disponibili per la lotta attiva e nei casi eccezionali anche con risorse degli Enti parco ove disponibili.
2. Gli Enti gestori delle aree protette statali, in attuazione dell'art. 8 comma 3 della L. 353/2000, curano le attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi con le risorse disponibili a bilancio e pertanto mettono a disposizione:
  - a. del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai fini della lotta attiva, fermo restando quanto

previsto dal Piano AIB, oltre ai mezzi AIB di cui al comma 1, anche le proprie competenze specifiche in materia di conoscenza del patrimonio naturale da tutelare e di analisi statistica degli incendi boschivi avvenuti nel territorio protetto, di cui ai piani AIB, con il relativo supporto cartografico;

- b. dell'Arma, ai fini della prevenzione e dello svolgimento delle attività info investigative, mezzi per favorire la mobilità e competenze specifiche in materia di conoscenza del patrimonio naturale da tutelare e di analisi statistica degli incendi boschivi avvenuti nel territorio protetto, con il relativo supporto cartografico.

### Art. 3

#### *Attività dell'Arma dei Carabinieri*

1. L'Arma assicura al Corpo la collaborazione necessaria per il compimento delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, rendendo disponibili al personale del Corpo le conoscenze orografiche, vegetazionali e antropiche del territorio, unitamente all'Ente gestore dell'area protetta – immediatamente allertato - che mette a disposizione il proprio personale tecnico disponibile con l'ausilio della cartografia informatizzata del piano AIB. A tal fine, l'Arma comunica agli Enti interessati (Ministero, Regioni, Enti Parco e Corpo) i propri dispositivi operativi e il dettaglio delle risorse disponibili per la sorveglianza delle aree naturali protette statali, di cui agli allegati A e B, con congruo anticipo rispetto all'inizio delle Campagne AIB estiva e invernale, ricorrendo anche a sistemi di interoperabilità per lo scambio dati.
2. In caso di avvistamento di un incendio boschivo, i Reparti Parchi e Biodiversità dell'Arma attivano sia la Sala Operativa Unificata Permanente, sia il Corpo. L'Arma svolge le attività di prevenzione e di polizia giudiziaria volte a individuare gli autori del reato d'incendio boschivo, nonché quelle di repertazione tecnica, ivi compresa la perimetrazione delle aree boschive percorse dal fuoco, avvalendosi anche delle informazioni fornite dal Corpo durante le attività di spegnimento. Tutti i mezzi AIB, concessi in comodato d'uso ed eventualmente ancora in dotazione dell'Arma passano in disponibilità dell'Ente gestore per l'assegnazione al Corpo o ad altre organizzazioni di lotta attiva in loco, compatibilmente con lo svolgimento della necessaria funzione di sorveglianza.
3. I Reparti dell'Arma, responsabili della gestione delle Riserve Naturali Statali, di cui all'allegato B:
  - a. intervengono per contenere focolai o principi di incendio boschivo, utilizzando le squadre composte da personale civile dipendente di tali aree, richiedendo, quando necessario in relazione all'evoluzione dello scenario, l'intervento degli assetti delle Regioni e del Corpo;
  - b. all'arrivo degli assetti operativi del Corpo, garantiscono la necessaria collaborazione per le attività di cui al comma 1.

#### Art. 4

##### *Ulteriori attività dell'Arma dei Carabinieri*

1. Nell'ambito delle attività di prevenzione, l'Arma adotta, ovvero promuove presso gli Enti parco, idonee misure selvicolturali di gestione e di manutenzione degli ecosistemi presenti.
2. Le proposte di piano AIB delle Riserve Naturali Statali non comprese nei Parchi nazionali vengono predisposte dai competenti Reparti Carabinieri per la Biodiversità e inoltrate al Ministero entro il mese di gennaio successivo alla scadenza dei piani AIB pluriennali vigenti;
3. I Reparti Carabinieri per la Biodiversità delle Riserve Naturali Statali comprese nei Parchi nazionali forniscono agli Enti parco tutte le necessarie informazioni e documenti utili alla predisposizione del piano AIB del Parco Nazionale territorialmente interessato e dei relativi aggiornamenti annuali;
4. Nell'ambito delle attività di prevenzione AIB, l'Arma fornisce ogni anno al Ministero:
  - a. i dati sugli incendi boschivi dell'ultimo anno appena trascorso (sia quelli alfanumerici "AIBFN" dei "Fogli Notizie" che quelli cartografici "RAPF" rilevati con i GPS-Global Positioning System o altri eventuali sistemi innovativi) necessari alla predisposizione e all'aggiornamento dei piani AIB delle aree protette statali;
  - b. le "Schede CTA-PN" dei Reparti Carabinieri per i Parchi Nazionali con l'aggiornamento sulle relative disponibilità in uomini, mezzi, immobili e sintesi dei servizi svolti nell'ultimo anno, pertinenti ogni Parco Nazionale, entro il mese di gennaio;
  - c. le "Schede RCB-RNS" dei singoli Reparti Carabinieri Biodiversità per le Riserve Naturali Statali di pertinenza, con l'aggiornamento sulle relative disponibilità in uomini, mezzi, immobili e sintesi dei servizi svolti nell'ultimo anno, pertinenti le relative RNS, entro il mese di gennaio;
5. Nel procedimento di adozione dei nuovi piani AIB pluriennali delle aree protette statali, di cui all'art. 8 comma 2 della legge n. 353/2000, l'Arma fornisce il proprio parere con specifiche indicazioni nell'ambito delle proprie competenze, per eventuali modifiche e integrazioni al suddetto nuovo piano.

#### Art. 5

##### *Attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*

1. In materia di incendi boschivi, il Corpo esercita le competenze assegnate in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi dalla legge n. 353 del 2000 e dal d. lgs 19 agosto 2016, n.177.
2. In caso di incendio boschivo che interessi le aree protette statali, qualora non sia presente un DOS

individuato dall'Ente regionale, il DOS del Corpo svolge i compiti assegnati dalla legge, compresa la direzione delle operazioni di spegnimento e del concorso aereo AIB.

3. Il Corpo, in particolare nelle aree protette statali dove non sia presente un adeguato numero di DOS individuati dall'Ente regionale, predisporrà un sistema di risposta volto a garantire la più celere disponibilità di personale ROS/DOS secondo quanto previsto per la lotta attiva nei Piani AIB regionali, che includono i piani AIB dell'area protetta, per un pronto intervento di spegnimento in caso di incendi boschivi e in relazione all'evoluzione dello scenario, fermo restando quanto richiamato in premessa per le rispettive competenze e nell'art. 2 comma 1:
  - a. nelle Riserve Naturali Statali di cui all'allegato B gestite dall'Arma, anche ricorrendo ad accordi convenzionali con le Regioni;
  - b. nelle restanti aree naturali protette statali, anche ricorrendo ad accordi convenzionali con le Regioni e/o con gli Enti Gestori, sentito il Ministero.

In ogni caso, il DTS/ROS/DOS del Corpo potrà richiedere la collaborazione del personale dell'Arma, ai sensi del co.1 del precedente art. 3.

4. Fermo restando la competenza primaria delle Regioni in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, il Corpo, anche grazie al ricorso agli strumenti convenzionali di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Protocollo, metterà in campo, ai fini del necessario concorso statale per le operazioni di spegnimento, una risposta operativa volta a garantire la celere disponibilità di personale e mezzi AIB.
5. Il Corpo comunicherà agli Enti interessati (Ministero, Regioni, Enti Parco, Reparti Parchi e Biodiversità dell'Arma) i propri dispositivi operativi - inclusa la disponibilità dei DOS - predisposti per l'intervento nei Parchi Nazionali e nelle Riserve Naturali Statali, con congruo anticipo rispetto all'inizio delle campagne AIB estiva e invernale, ricorrendo anche a sistemi di interoperabilità per lo scambio dati.
6. Per aumentare la capacità di risposta, il Corpo potrà ricorrere sia all'attivazione di nuove strutture, sia alla ridefinizione dei propri servizi specialistici AIB all'interno e/o nelle zone limitrofe a tali aree, anche sulla base degli accordi con le competenti strutture regionali, gli enti gestori e il Ministero.

#### Art. 6

##### *Ulteriori attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*

1. Nel procedimento di adozione dei nuovi piani AIB pluriennali delle aree protette statali, di cui all'art. 8 comma 2 della legge n. 353/2000, il Corpo fornisce il proprio parere con specifiche indicazioni nell'ambito delle proprie competenze, per eventuali modifiche e integrazioni al suddetto nuovo piano.

## Art. 7

### *Seminari informativi*

1. L'Arma e il Corpo, d'intesa con le Regioni, si impegnano a organizzare seminari informativi congiunti a livello locale con la partecipazione anche del personale degli Enti Gestori per approfondire le conoscenze nell'ambito delle materie di rispettiva competenza (operazioni di spegnimento, caratteristiche vegetazionali e orografiche delle aree in argomento, attività di prevenzione).

## Art. 8

### *Coordinamento e forme di collaborazione*

1. Al fine di assicurare un costante flusso informativo, monitorare lo stato di attuazione del presente protocollo nonché proporre eventuali modalità migliorative di collaborazione inter-istituzionale, le Parti assicurano tra loro un coordinamento stabile e duraturo, individuando nel proprio ambito i rispettivi punti di contatto.
2. Al fine di agire con la massima sinergia interistituzionale a tutela delle aree naturali protette statali, con congruo anticipo rispetto al periodo critico per gli incendi boschivi, le Parti promuoveranno riunioni interistituzionali per gruppi di aree protette della stessa regione, per verificare l'organizzazione della lotta attiva AIB in tali aree attraverso il confronto fra le articolazioni territoriali del Corpo e dell'Arma e le competenti Istituzioni del sistema di protezione civile regionale e locale, con la partecipazione degli Enti gestori delle stesse aree protette.

## Art. 9

### *Riserbo nella trattazione delle informazioni*

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi, dati, informazione, documenti e notizie di carattere riservato acquisiti in ragione del presente Protocollo d'intesa.
2. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo d'intesa saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni e delle linee guida del 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.

## Art. 10

### *Entrata in vigore, durata, integrazioni e modifiche*

1. Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore dalla data della sottoscrizione sino al recesso di una delle Parti, che potrà essere esercitato in qualunque momento. Le Parti possono concordemente modificare e integrare i contenuti del presente Protocollo sulla base di ulteriori

aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione ovvero in conseguenza dell'entrata in vigore di nuove leggi o regolamenti che modifichino le relative norme di riferimento.

Roma, \_\_\_\_\_

**II. CAPO DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL  
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

*(Prefetto Bruno Frattasi)*

**II. COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

*(Generale di Corpo d'Armata Giovanni Nistri)*

**II. DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE**

*(Dott.ssa Maria Carmela Giarratano)*